

Repertorio n. 22.237

Raccolta n. 11.799

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE
"CENTRO STUDI LUIGI DALLAPICCOLA - ONLUS"

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventotto aprile duemiladiciassette, in Firenze, Piazza della Signoria, nel "Palazzo Vecchio", Sala degli Otto, al primo piano.

Innanzi a me MARIO MUSCARIELLO, notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, residente in Montemurlo con studio alla Via Bicchieraia n. 3,

SI COSTITUISCONO

i signori:

- **RUFFINI MARIO**, nato a Teramo il giorno 8 aprile 1955, domiciliato in Firenze alla Via Ghibellina n. 81, codice fiscale RFF MRA 55D08 L103E;

- **MERLINI STEFANO**, nato a San Giovanni Valdarno (AR) il 24 novembre 1938, domiciliato in Pietrasanta (LU), Via C. Battisti n. 56, codice fiscale MRL SFN 38S24 H901T;

- **BIGGI MARIA IDA**, nata a Parma il 2 giugno 1955, domiciliata in Venezia alla Giudecca n. 681/A, codice fiscale BGG MRD 55H42 G337R;

- **BONSANTI GIORGIO**, nato a Firenze il 25 settembre 1944, domiciliato in Firenze alla Via di Santa Marta n. 17, codice fiscale BNS GRG 44P25 D612W;

- **CATANI SILVIA**, nata a Venezia il 22 giugno 1990, domiciliata in Venezia alla Via Doge Michiel n. 21/B (Lido) n. 31, codice fiscale CTN SLV 90H62 L736A;

- **FERRARI GIUSEPPE**, nato a Villanova Marchesana (RO) in data 11 giugno 1935, domiciliato in Verona, Via Campania n. 27, codice fiscale FRR GPP 35H11 L988V;

- **IACOPOZZI ALFREDO**, nato a Firenze il 2 settembre 1959, domiciliato in Firenze al Viale Ludovico Ariosto n. 13, codice fiscale CPZ LRD 59P02 D612P;

- **MANGHETTI GLORIA**, nata a Volterra (PI) il giorno 11 aprile 1956, domiciliata in Firenze alla Via Nuova De' Caccini n. 6, codice fiscale MNG GLR 56D51 M126D;

- **MARTINI MASSIMO**, nato a Scandicci (FI) il 18 ottobre 1960, domiciliato in Firenze alla Via Duccio di Buoninsegna n. 7, codice fiscale MRT MSM 60R18 B962F;

- **MAZZE' ALESSI MARCO**, nato a Palermo il 18 agosto 1978, domiciliato in Roma alla Via delle Quattro Fontane n. 25, SC.UN PL2 IN.4, codice fiscale MZZ MRC 78M18 G273U;

- **NEGRI ELEONORA**, nata a Firenze il 17 febbraio 1964, domiciliata in Firenze alla Via San Gallo n. 91, codice fiscale NGR LNR 64B57 D612R;

- **PRINCIPE QUIRINO**, nato a Gorizia il 19 novembre 1935, domiciliato in Milano alla Via Montecatini n. 10/2, codice fiscale PRN QRN 35S19 E098A;

- **SAVASTA ALESSANDRO**, nato a Tripoli (Libia) il 25 luglio 1963, domiciliato in Milano alla Via Giancarlo Sismondi n.

REGISTRATO a PRATO
ATTI

il 05/05/2017

al n. 5051

Serie 1T

45, codice fiscale SVS LSN 63L25 Z326L;

- **SISI CARLO**, nato a Taggia (IM) il 2 dicembre 1948, domiciliato in Firenze alla Via della Pergola n. 17, codice fiscale SSI CRL 48T02 L024Z;

- **ZAMPINI PAOLO**, nato a Pistoia il 19 luglio 1956, domiciliato in Prato alla Via di Garduna n. 31 int. 3, codice fiscale ZMP PLA 56L19 G713D;

- **LO SCHIAVO GIANCARLO**, nato a Napoli il 6 novembre 1948, domiciliato in Firenze alla Via delle Porte Nuove n. 22, codice fiscale LSC GCR 48S06 F839R.

I costituiti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto con il quale

PREMETTONO

--- che il primo centenario della nascita di Luigi Dallapiccola (1904-2004) ha confermato la rilevanza mondiale della sua opera, che ormai si pone come una delle pietre miliari della cultura musicale dell'intero Novecento;

--- che l'ampiezza della complessiva attività di Dallapiccola, che fu compositore, saggista, drammaturgo, pianista, concertista, conferenziere, curatore e traduttore di testi, rivela possibilità di indagini sulla sua opera ancora in gran parte inesprese;

--- che accanto ai Fondi Archivistici costituiti presso l'Archivio Contemporaneo "Alessandro Bonsanti" del Gabinetto G.P. Vieusseux e presso la Biblioteca Nazionale Centrale, entrambi a Firenze, severi custodi dei materiali del passato, è forte l'esigenza di un "Centro Studi" che raccolga e documenti tutto il materiale che si va producendo ed insieme si faccia vivo promotore di iniziative che colleghino l'eccezionale esperienza creativa di Dallapiccola alla produzione musicale del nostro tempo;

--- che tale progetto è mutuato dalla eccezionale esperienza dell'Arnold Schonberg Center di Vienna, ormai principale motore propulsivo della memoria di Arnold Schonberg;

--- che nessun luogo è più adatto del Conservatorio "Luigi Cherubini" di Firenze per la costituzione di un "Centro Studi Luigi Dallapiccola", perchè il compositore vi fu prima studente di pianoforte e composizione (1923-1932) e poi docente (1934-1967);

--- che la sua ieratica presenza favorì tra l'altro la nascita di nuovi linguaggi musicali, come le applicazioni elettroniche e multimediali di Pietro Grossi, che a loro volta si rivelarono esperienze guida in campo nazionale ed internazionale.

Tutto ciò premesso, le parti

CONVENGONO

Articolo 1 - COSTITUZIONE

I signori RUFFINI MARIO, MERLINI STEFANO, FERRARI GIUSEPPE, BIGGI MARIA IDA, BONSAANTI GIORGIO, CATANI SILVIA, IACOPOZZI

ALFREDO, MANGHETTI GLORIA, MARTINI MASSIMO, MAZZE' ALESSI

MARCO, NEGRI ELEONORA, PRINCIPE QUIRINO, SAVASTA ALESSANDRO, SISI CARLO, ZAMPINI PAOLO e LO SCHIAVO GIANCARLO costituiscono, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e ss. del c.c. ed ai sensi della normativa di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni, un'Associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, denominata **"CENTRO STUDI LUIGI DALLAPICCOLA - ONLUS"**.

L'Associazione:

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
 - svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 3 e quelle ad esse direttamente connesse;
 - non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che, per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
 - impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
 - in caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolverà il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe, o ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente, e comunque preferibilmente, ove ricorrano i requisiti previsti dalla legge, a favore del Conservatorio Statale di Musica "Luigi Cherubini" di Firenze;
- il tutto nei limiti ed alle condizioni di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Firenze (FI), con indirizzo in Piazza delle Belle Arti n. 2, presso il Conservatorio Statale di Musica "Luigi Cherubini". Essa potrà istituire filiali, succursali ed uffici in altre località sia in Italia che all'estero.

Articolo 3 - SCOPO ED ATTIVITA'

L'Associazione, ai sensi del D.Lgs. n. 460/1997, persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale.

Essa ha per scopo la promozione della cultura e dell'arte ed a tal fine si propone di svolgere le seguenti attività:

1. Raccogliere le partiture di tutte le opere di Luigi Dallapiccola.
2. Raccogliere in modo ragionato tutto quanto attiene all'opera di Luigi Dallapiccola, gli studi, le pubblicazioni a stampa, le incisioni discografiche, il materiale video e audio, edito e inedito, oltre a materiali vari, epistolari,

carteggi, e simili.

3. Diffondere la cultura della musica e dell'opera dall'apiccoliana attraverso cicli radiofonici, seminari, master class, conferenze, convegni, e inoltre attraverso incisioni discografiche e esecuzioni concertistiche.

4. Promuovere cicli di concerti di musica del Novecento, fino a quella del nostro tempo, con particolare attenzione a quella dodecafonica e in particolare a quella dall'apiccoliana.

5. Catalogare e diffondere tutte le esecuzioni di musiche dall'apiccoliane nel mondo.

6. Realizzare un sito internet su Luigi Dallapiccola.

7. Collaborare con il Conservatorio "Luigi Cherubini" per l'attivazione di corsi universitari di II livello attinenti al Novecento musicale e alla contemporaneità, con particolare riguardo alla dodecaфония (storia, analisi, analisi comparate), e all'opera dall'apiccoliana.

8. Collaborare, in accordo con il Conservatorio "Luigi Cherubini", con altri Istituti italiani e stranieri per scambi didattici e culturali.

9. Promuovere tesi di laurea sul Novecento musicale e oltre, con particolare attenzione all'opera di Luigi Dallapiccola.

10. Promuovere articoli, saggi e rubriche su riviste specializzate sul Novecento musicale e oltre, con particolare attenzione all'opera di Luigi Dallapiccola.

11. Promuovere collane editoriali relative al Novecento musicale e oltre, con particolare attenzione all'opera di Luigi Dallapiccola.

12. Promuovere traduzioni in inglese, tedesco e italiano delle opere musicologiche più rilevanti sulla musica del Novecento, fino al nostro tempo.

13. Promuovere la nascita di un Ensemble di organico variabile (dallo strumento solo alla piccola orchestra) dedito all'esecuzione di musiche del Novecento, fino al nostro tempo, con particolare attenzione all'opera di Luigi Dallapiccola.

14. Promuovere concorsi di esecuzione musicale.

15. Promuove borse di studio relative a temi musicali relativi al Novecento, con particolare attenzione a quella dodecafonica e in particolare a quella dall'apiccoliana.

Il "Centro Studi Luigi Dallapiccola" si propone di rappresentare per tutti gli studenti del Conservatorio "Luigi Cherubini" il primo stadio di collegamento fra il mondo della scuola e quello del lavoro e della ricerca. In particolare intende relazionare capillarmente con la Città di Firenze, privilegiando le istituzioni di carattere musicale e culturale in genere, oltre che con istituzioni italiane e estere, in linea con la vocazione internazionale propria di un "Centro Studi".

L'Associazione non potrà esercitare attività diverse da quel-

le sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, con il solo fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento dello scopo, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'attività dell'Associazione non ha fini di lucro e verrà finanziata attraverso le sottoscrizioni degli Associati, la raccolta di fondi presso terzi, donazioni, lasciti, e ogni altra attività utile al fine.

Al riguardo l'Associazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari, commerciali e finanziarie necessarie o utili per il raggiungimento dei propri scopi: potrà ricevere lasciti e/o donazioni per lo svolgimento della attività statutaria. Ulteriormente, potrà acquistare, vendere, ricevere in donazione, permutare ed amministrare beni mobili ed immobili e beni mobili registrati, quote di partecipazioni in società commerciali e cooperative, enti ed organizzazioni, nonché partecipare, associarsi e promuovere la costituzione di associazioni, fondazioni, comitati e consorzi.

Articolo 4 - QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa per il primo anno viene fissata in euro 10,00 (dieci e centesimi zero).

Articolo 5 - DURATA

L'Associazione rimane in vita fino a diversa decisione dell'Assemblea.

Articolo 6 - ORGANI

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione per il primo triennio e quindi fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove), viene nominato in persona dei signori:

- RUFFINI MARIO, che viene nominato Presidente;
- CATANI SILVIA
- MANGHETTI GLORIA
- BONSANTI GIORGIO
- ZAMPINI PAOLO;

tutti come sopra generalizzati.

Il Collegio dei Revisori dei conti viene nominato in persona dei signori:

- SISI CARLO
- LO SCHIAVO GIANCARLO
- MARTINI MASSIMO;

tutti come sopra generalizzati.

Articolo 7 - STATUTO

L'Associazione è retta, oltre che dal presente atto costitutivo, dallo Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante.

Articolo 8 - DELEGA

Il Presidente viene delegato a dare esecuzione al presente atto, per il compimento di tutti gli atti utili e/o conse-

guenziali.

Articolo 9 - SPESE

Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico dell'Associazione.

Il presente atto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 11-bis della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131; l'atto stesso, le relative copie conformi e formalità conseguenti sono inoltre esenti da imposta di bollo in modo assoluto, ai sensi dell'art. 27-bis della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

Di questo atto, in parte scritto di mio pugno ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su quattro fogli per dodici facciate e parte della presente tredicesima, ho dato lettura, unitamente all'allegato statuto, alle parti che lo approvano e con me notaio lo sottoscrivono alle ore sedici e venti minuti.

F.ti: Mario Ruffini - Stefano Merlini - Maria Ida Biggi - Giorgio Bonsanti - Silvia Catani - Giuseppe Ferrari - Alfredo Iacopozzi - Gloria Manghetti - Massimo Martini - Marco Mazze' Alessi - Eleonora Negri - Quirino Principe - Alessandro Savasta - Carlo Sisi - Paolo Zampini - Giancarlo Lo Schiavo - MARIO MUSCARIELLO NOTAIO (SIGILLO)

ALLEGATO "A"

all'atto n. 11.799
della Raccolta

STATUTO

Articolo 1) Costituzione, denominazione e sede

È costituita in Firenze (FI) un'Associazione denominata "**CEN-
TRO STUDI LUIGI DALLAPICCOLA - ONLUS**" (di seguito chiamata anche Associazione), la quale è regolata dal presente Statuto, oltre che - agli effetti giuridici, nel rispetto dell'articolo 18 e seguenti della Costituzione della Repubblica Italiana - dalle norme previste dal Libro I, Titolo II, Capo II del Codice Civile.

Sussistendo i requisiti previsti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni, l'Associazione utilizzerà la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" nella sua denominazione, nei suoi segni distintivi e nelle comunicazioni rivolte al pubblico.

La sede dell'Associazione è stabilita in Firenze (FI), con indirizzo in Piazza delle Belle Arti n. 2, presso il Conservatorio Statale di Musica "Luigi Cherubini".

Il trasferimento della stessa, purché essa permanga nel comune di Firenze (FI), non comporta la necessità di modifica statutaria e potrà essere effettuato con semplice delibera dell'assemblea degli associati. Essa potrà istituire filiali, succursali ed uffici in altre località sia in Italia che all'estero.

Articolo 2) Scopo

L'Associazione, ai sensi del D.Lgs. n. 460/1997, persegue esclusivamente il fine della solidarietà civile, culturale e sociale.

Essa ha per scopo la promozione della cultura e dell'arte ed a tal fine si propone di svolgere le seguenti attività:

1. Raccogliere le partiture di tutte le opere di Luigi Dallapiccola.
2. Raccogliere in modo ragionato tutto quanto attiene all'opera di Luigi Dallapiccola, gli studi, le pubblicazioni a stampa, le incisioni discografiche, il materiale video e audio, edito e inedito, oltre a materiali vari, epistolari, carteggi, e simili.
3. Diffondere la cultura della musica e dell'opera dallapiccoliana attraverso cicli radiofonici, seminari, master class, conferenze, convegni, e inoltre attraverso incisioni discografiche e esecuzioni concertistiche.
4. Promuovere cicli di concerti di musica del Novecento, fino a quella del nostro tempo, con particolare attenzione a quella dodecafonica e in particolare a quella dallapiccoliana.
5. Catalogare e diffondere tutte le esecuzioni di musiche

dallapiccoliane nel mondo.

6. Realizzare un sito internet su Luigi Dallapiccola.
 7. Collaborare con il Conservatorio "Luigi Cherubini" per l'attivazione di corsi universitari di II livello attinenti al Novecento musicale e alla contemporaneità, con particolare riguardo alla dodecafonia (storia, analisi, analisi comparative), e all'opera dallapiccoliana.
 8. Collaborare, in accordo con il Conservatorio "Luigi Cherubini", con altri Istituti italiani e stranieri per scambi didattici e culturali.
 9. Promuovere tesi di laurea sul Novecento musicale e oltre, con particolare attenzione all'opera di Luigi Dallapiccola.
 10. Promuovere articoli, saggi e rubriche su riviste specializzate sul Novecento musicale e oltre, con particolare attenzione all'opera di Luigi Dallapiccola.
 11. Promuovere collane editoriali relative al Novecento musicale e oltre, con particolare attenzione all'opera di Luigi Dallapiccola.
 12. Promuovere traduzioni in inglese, tedesco e italiano delle opere musicologiche più rilevanti sulla musica del Novecento, fino al nostro tempo.
 13. Promuovere la nascita di un Ensemble di organico variabile (dallo strumento solo alla piccola orchestra) dedito all'esecuzione di musiche del Novecento, fino al nostro tempo, con particolare attenzione all'opera di Luigi Dallapiccola.
 14. Promuovere concorsi di esecuzione musicale.
 15. Promuove borse di studio relative a temi musicali relativi al Novecento, con particolare attenzione a quella dodecafonica e in particolare a quella dallapiccoliana.
- Il "Centro Studi Luigi Dallapiccola Onlus" si propone di rappresentare per tutti gli studenti del Conservatorio "Luigi Cherubini" il primo stadio di collegamento fra il mondo della scuola e quello del lavoro e della ricerca. In particolare intende relazionare capillarmente con la Città di Firenze, privilegiando le istituzioni di carattere musicale e culturale in genere, oltre che con istituzioni italiane e estere, in linea con la vocazione internazionale propria di un "Centro Studi".
- L'Associazione non potrà esercitare attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, con il solo fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento dello scopo, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e successive modificazioni ed integrazioni.
- L'attività dell'Associazione non ha fini di lucro e verrà finanziata attraverso le sottoscrizioni degli Associati, la raccolta di fondi presso terzi, donazioni, lasciti, e ogni altra attività utile al fine.
- Al riguardo l'Associazione, nel rispetto delle norme vigenti

in materia, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari, commerciali e finanziarie necessarie o utili per il raggiungimento dei propri scopi: potrà ricevere lasciti e/o donazioni per lo svolgimento della attività statutaria. Ulteriormente, potrà acquistare, vendere, ricevere in donazione, permutare e amministrare beni mobili ed immobili e beni mobili registrati, quote di partecipazioni in società commerciali e cooperative, enti ed organizzazioni, nonché partecipare, associarsi e promuovere la costituzione di associazioni, fondazioni, comitati e consorzi.

Articolo 3) Associati

Possono aderire all'Associazione, senza discriminazione di razza, sesso, fede religiosa, persone fisiche e giuridiche, enti e organizzazioni, di qualsiasi nazionalità purché accettino lo Statuto della Associazione e ne condividano gli scopi.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Le persone giuridiche sono rappresentate nell'Associazione dal legale rappresentante dell'ente, o da persona dallo stesso nominata.

Gli associati si dividono nelle seguenti categorie:

Fondatori

Ordinari

Benemeriti

Sostenitori

La divisione degli Associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli stessi in merito ai loro diritti e obblighi nei confronti dell'Associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione.

Sono fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo della Associazione, nonché coloro che siano ammessi con tale qualifica dal Consiglio Direttivo entro il trentuno dicembre duemiladiciassette.

Il Consiglio Direttivo potrà attribuire la qualifica di associato benemerito a persone fisiche e/o giuridiche che condividano gli scopi della Associazione e contribuiscano al prestigio della sua attività **ed** al bene morale e materiale dell'Associazione con opere ed atti di grande rilevanza anche mediante elargizioni in denaro o di altra natura.

Il Consiglio Direttivo potrà attribuire, a suo insindacabile giudizio, la qualifica di Sostenitore a persone fisiche e/o giuridiche che conferiscano sussidio finanziario di particolare rilevanza alla Associazione sottoscrivendo più di una quota annua. Tale sottoscrizione non darà diritto ad alcun accrescimento del diritto di voto.

Articolo 4) Domanda di adesione, ammissione o perdita della qualità di associato.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

L'ammissione è subordinata al giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, senza obbligo di motivazione; al momento dell'ammissione il Consiglio provvederà alla classificazione del nuovo associato in una delle suddette categorie.

Il mancato pronunciamento del Consiglio Direttivo dopo 90 (novanta) giorni dal ricevimento della domanda di ammissione equivale al rigetto della stessa.

La qualità di Associato è intrasmissibile a terzi e non dà alcun diritto sul patrimonio associativo dell'Associazione.

La qualità di Associato si perde:

a) per recesso volontario da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo entro il 31 (trentuno) ottobre di ogni anno; il recesso avrà effetto dall'anno solare successivo.

L'associato recedente rimane obbligato per le obbligazioni sociali assunte fino al giorno del recesso;

b) per effetto del mancato pagamento della quota annuale di associazione, al trascorrere di 90 (novanta) giorni dal termine ultimo fissato ogni anno dal consiglio Direttivo per il rinnovo della quota medesima;

c) per esclusione deliberata, a seguito di comportamento contrario allo statuto associativo od ostile all'Associazione stessa, dal Consiglio Direttivo con decisione motivata, sentito previamente l'interessato.

Articolo 5) Quote associative

L'importo delle quote associative è fissato, ogni anno, dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sarà uguale per ogni categoria di associato.

Articolo 6) Patrimonio ed entrate dell'associazione

Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni immobili e mobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, da titoli e valori mobiliari pubblici e privati ed altri beni e valori suscettibili di valutazione economica, dagli avanzi netti di gestione.

L'Associazione potrà ricevere eredità (e legati) previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, da farsi con beneficio di inventario.

A norma delle leggi vigenti il Patrimonio, oltre agli eventuali vincoli derivanti dagli atti di donazione e/o dei legati, può essere "destinato" a particolari finalità di carattere istituzionale con delibera del Consiglio Direttivo.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate derivanti:

- dalle quote associative versate annualmente dagli associati;
- da donazioni, lasciti testamentari, elargizioni;
- dalle entrate derivanti da incontri, convegni, congressi organizzati, patrocinati o incentivati dalla Associazione;

- dai proventi derivanti dallo svolgimento di attività anche commerciali, seppur occasionali, nel rispetto della normativa vigente in merito;

- dai contributi, dalle erogazioni, dalle sovvenzioni e dai lasciti che potranno ad essa pervenire dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri Enti Pubblici o Privati ovvero da Imprese, da Organismi Internazionali nonché da Soggetti Privati e/o da Istituti di Credito;

- da ogni altra forma di entrata.

I versamenti a qualunque titolo effettuati a favore dell'associazione non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione, in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi né per atto tra vivi né a causa di morte (per successione a titolo universale e/o a titolo particolare).

Articolo 7) Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Collegio dei revisori (se nominato).

Tutte le cariche sono gratuite e rinnovabili a scadenza, così come è gratuita l'attività dei componenti l'Associazione, la quale viene prestata con spirito di solidarietà ed in modo personale, spontaneo e senza fini di lucro.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 8) Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli associati, è l'organo sovrano dell'associazione stessa, è il massimo organo deliberativo ed ha il compito di dare le direttive per la realizzazione degli scopi dell'associazione.

Essa è costituita da tutti gli Associati in regola con il pagamento delle quote.

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio direttivo, almeno una volta all'anno, con il compito di:

- a) discutere e approvare il rendiconto annuale;
- b) discutere ed approvare il preventivo;
- c) nominare il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione;
- d) nominare i membri del Consiglio Direttivo.

L'assemblea potrà anche essere convocata dal Presidente, su richiesta dello stesso, dal Consiglio direttivo, o da almeno

1/3 (un terzo) degli associati, ogni volta che se ne ravvisi

la necessità ed, in ogni caso, per:

- e) deliberare sulle modifiche dello statuto;
- f) deliberare sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente che viene assistito dal Segretario per la redazione dei relativi verbali che può essere scelto anche fra i non associati.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, le Assemblee saranno presiedute dal Vice Presidente.

Articolo 9) Convocazione assemblea

L'avviso di convocazione delle Assemblee, unitamente all'ordine del giorno, deve essere trasmesso, a cura del Presidente, a tutti gli associati e dovrà pervenire ai medesimi con almeno otto giorni di anticipo, a mezzo comunicazione scritta, anche e-mail, fax, telefonica, o apposito volantino informativo.

Le Assemblee sono valide, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà degli associati e deliberano con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi per i punti di cui alle lettere da a) a d) dell'articolo 8.

Le Assemblee sono valide, in seconda convocazione, da indirsi almeno ventiquattro ore dopo quella in prima convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti per i punti di cui alle lettere da a) a d) dell'articolo 8.

In ogni caso per le modifiche statutarie, punto e) dell'articolo 8, occorre il voto favorevole di più di 1/3 (un terzo) degli associati e, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione, punto f) dell'articolo 8, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun Associato ha diritto ad un voto.

Non è ammesso il diritto di voto per corrispondenza.

Ciascun Associato può delegare la partecipazione in Assemblea solo ad altri Associati.

Nessun Associato può ricevere più di due deleghe.

Articolo 10) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette), compreso il Presidente dell'Associazione, e ha il compito di amministrare l'Associazione occupandosi della gestione ordinaria e straordinaria, di predisporre il programma annuale di attività dell'Associazione curandone l'attuazione, di redigere il rendiconto annuale e il preventivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione (previo deposito presso la sede negli otto giorni che precedono la relativa assemblea).

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, i suoi membri sono sempre rieleggibili.

Ogni membro del Consiglio Direttivo può presentare le sue di-

missioni in qualsiasi momento, con preavviso di 30 (trenta) giorni.

In caso di dimissioni di un singolo membro del Consiglio Direttivo, è facoltà del Presidente nominare per cooptazione un nuovo membro, la cui durata in carica equivarrà al termine residuo del mandato del suo predecessore dimessosi.

La detta nomina sarà ratificata nella prima Assemblea Associativa successiva.

La mancata ratifica da parte dell'Assemblea non comporta sfiducia al Consiglio Direttivo stesso o al Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si considera decaduto in caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio medesimo.

Articolo 11) Convocazione Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione con avviso scritto indicante giorno ora e luogo dove si terrà la riunione da inviarsi, anche a mezzo fax o e-mail, almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

Le determinazioni del Consiglio sono valide se prese alla presenza e col voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

Non sono valide le deleghe.

Articolo 12) Presidente e Vicepresidente.

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni.

Tenuto conto degli specifici scopi dell'associazione, il Presidente deve essere sempre scelto tra soggetti con doppia competenza musicale e musicologica.

Il suo mandato è sempre rinnovabile.

Ha rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle rispettive determinazioni.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni o le deleghi.

Articolo 13) Presidente ad honorem

Il Consiglio può attribuire la qualifica di "Presidente ad Honorem", anche per un tempo determinato, a persona di particolare prestigio e che rechi lustro all'Associazione.

Il Presidente ad honorem può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo come "esperto", ma senza diritto di voto.

Non fa parte della compagine associativa.

La nomina del "Presidente ad honorem" viene fatta dal Consiglio Direttivo, a scrutinio segreto, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 14) Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori, ove nominato, è composto da tre membri effettivi, Presidente e due consiglieri, eletti dall'assemblea anche tra i non associati e scelti preferibilmente tra persone che abbiano i requisiti di professionalità richiesti per le funzioni da svolgere.

Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Collegio si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza, di un altro Revisore, ove ricorrano motivi di necessità e di urgenza.

Il Collegio controlla l'osservanza delle norme che disciplinano l'amministrazione finanziaria dell'associazione; accerta la regolare tenuta dei libri e dei documenti contabili, verifica la rispondenza dei dati risultanti dal bilancio con le risultanze dei suddetti libri e documenti; effettua, a sua discrezione, ma almeno una volta a semestre, verifiche e controlli formali e sostanziali; presenta all'assemblea degli associati un dettagliato rapporto contenente le osservazioni sul bilancio consuntivo, da allegare al bilancio, prima della sua approvazione da parte dell'assemblea.

Articolo 15) Commissione Scientifica

La Commissione Scientifica è formata da un numero di membri variabile da tre a dieci, scelti tra studiosi e personalità italiane o straniere di riconosciuta autorità e competenza in riferimento alla complessiva attività di Luigi Dallapiccola.

Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina dei componenti della Commissione Scientifica, determinandone anche il numero.

Fa parte di diritto della Commissione Scientifica il Presidente del Consiglio Direttivo.

I membri della Commissione Scientifica durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o di permanente impedimento ovvero di decesso di un membro, il Consiglio Direttivo provvederà a sostituirlo per il rimanente periodo del mandato.

La Commissione Scientifica nomina nel suo seno il Presidente che provvederà a riunirla ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Il suo funzionamento avverrà secondo le regole già previste per il Consiglio Direttivo.

La Commissione Scientifica propone al Consiglio Direttivo i piani e i programmi di indirizzo e predispone prima dell'inizio di ogni anno il programma dell'attività scientifica e didattica da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 16) Esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno e, al termine dell'esercizio, il Consiglio direttivo provvede alla redazione del rendiconto annuale da presentare all'Assemblea che deve essere convoca-

ta entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio unitamente al preventivo per l'anno in corso.

Gli avanzi di gestione risultanti dal rendiconto annuale sono destinati alla realizzazione delle attività istituzionali dell'Associazione e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 17) Durata e scioglimento

L'Associazione rimane in vita fino a diversa decisione dell'Assemblea.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolgerà il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe, o ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente, e comunque preferibilmente, ove ricorrano i requisiti previsti dalla legge, a favore del Conservatorio Statale di Musica "Luigi Cherubini" di Firenze.

Articolo 18) Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

F.ti: Massimo Martini - Mario Ruffini - Stefano Merlini - Maria Ida Biggi - Giorgio Bonsanti - Silvia Catani - Giuseppe Ferrari - Alfredo Iacopozzi - Gloria Manghetti - Marco Mazze' Alessi - Eleonora Negri - Quirino Principe - Alessandro Savasta - Carlo Sisi - Paolo Zampini - Giancarlo Lo Schiavo - MARIO MUSCARIELLO NOTAIO (SIGILLO)

Io sottoscritto dottor Mario Muscariello, notaio iscritto presso nel ruolo dei distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, residente in Montemurlo (PO) con studio alla Via Bicchieraia n. 3, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale, formato in origine su supporto cartaceo, regolarmente sottoscritto e custodito in deposito della mia raccolta.

La presente copia informatica, in formato PDF/A, si compone di un unico documento informatico, contenente sia la riproduzione dell'immagine del documento cartaceo originale, sia la presente certificazione di conformità, per complessive sedici pagine.

Si rilascia, con apposizione della firma digitale da parte di me notaio, ai sensi dell'art. 68-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, per usi consentiti dalla legge.

Montemurlo lì, nove maggio duemiladiciassette.